



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO

POLIZZA COLLETTIVA N. NII160104

GARANZIA EXTESA

Il presente Set Informativo contenente:

- a) Documento Informativo Precontrattuale
 - b) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
 - c) Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dell'informativa privacy
 - d) Modulo di adesione
- deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Modello EXT.FI. NII160104

Validità dal 01/05/2020

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)



Impresa:
Nissan International Insurance Ltd

Prodotto:
Garanzia Extesa NII160104

Questo documento è stato aggiornato in data 1 luglio 2026 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa ai proprietari di veicoli Nissan (l'Assicurato) che desiderano estendere la durata della garanzia e/o aumentare il chilometraggio massimo di percorrenza coperto dalla garanzia del produttore. La presente garanzia copre i danni materiali e diretti occorsi ad alcuni componenti meccanici, fornendo la riparazione o la sostituzione (in base al metodo più efficace)



Che cosa è assicurato?

Solo alcune componenti meccaniche e funzionali di Veicoli a motore o elettrici ad uso privato o ad uso commerciale. L'elenco dei componenti coperti dall'assicurazione e distinti per tipologia di veicoli è contenuta nel DIP aggiuntivo danni.

- ✓ L'Impresa risarcisce i danni ai componenti assicurati con un limite per anno assicurativo pari al valore commerciale del veicolo danneggiato calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato il sinistro.
- ✓ Nel caso in cui nel medesimo anno assicurativo siano stati corrisposti indennizzi per un importo complessivo pari alla suddetta quotazione, l'Assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per la residua durata di tale annualità assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie è previsto:

- ! Se nell'anno assicurativo per uno o più sinistri si raggiunge il massimale l'Impresa NON pagherà ulteriori sinistri.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Usura e Strappo dei componenti
- ✗ Componenti non meccanici e articoli di servizio
- ✗ Carrozzeria, finiture interne, Navigazione e Audio
- ✗ Batterie, capacità della batteria, cavi di cablaggio e di ricarica
- ✗ Veicoli modificati
- ✗ Alcuni veicoli per uso commerciale ad esempio, taxi, noleggio a breve termine.
- ✗ Perdita, danno o deterioramento derivanti da incidenti, atti criminali o negligenza del proprietario
- ✗ Perdita o danni derivanti da incendio (o altre cause naturali), corrosione, contaminazione, ingresso di acqua, mancanza di manutenzione o uso di liquidi inappropriati
- ✗ Costi coperti da un'altra garanzia o polizza assicurativa
- ✗ Danno consequenziale
- ✗ In assenza di 1 tagliando di manutenzione: scoperto del 30% a carico dell'Assicurato
- ✗ In assenza di 2 o più tagliandi di manutenzione: scoperto 60% a carico dell'Assicurato ad eccezione dei seguenti componenti per i quali non sarà dovuto alcun indennizzo:
 - danni al motore e ai suoi componenti interni;
 - danni al "turbo compressore";
 - danni agli iniettori;
 - danni alla pompa del carburante;
 - danni alle valvole EGR.



Dove vale la copertura?

GARANZIE VALIDE IN ITALIA

- ✓ Tutte le garanzie per il periodo assicurativo.

GARANZIE VALIDE ALL'ESTERO

- ✓ Le garanzie operano quando il sinistro avviene nei seguenti Paesi: Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi Membri dell'UE e gli Stati indicati nella Carta Verde.
- ✓ Il sinistro avvenuto in uno di questi Paesi è indennizzabile solo quando il periodo di permanenza nel Paese estero NON superi i 90 (novanta) giorni.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio.
- Fornire all'impresa informazioni oneste, accurate e complete che sono richieste al momento della firma della Polizza.
- Informare l'Impresa eventualmente di ogni modifica a tali informazioni (incluso il cambio di utilizzo del veicolo) o delle circostanze entro e non oltre 7 giorni dalla data in cui se è verificata la modifica. Dichiarazioni inesatte o false comportano riduzioni dell'indennizzo o l'annullamento della Polizza.
- Informare l'Impresa del trasferimento di proprietà del veicolo.
- Mantenere il veicolo in conformità con le raccomandazioni del produttore in base alla frequenza prescritta e utilizzando parti e fluidi di qualità equivalente o migliore, come specificato nel Libretto di Uso, durante il possesso del veicolo.
- Mantenere i fluidi del veicolo ai livelli prescritti descritti nel Libretto di Uso.
- Comunicare il guasto meccanico al più presto possibile dopo che è diventato evidente, adottando tutte le misure necessarie per proteggere il veicolo da danni ulteriori o deterioramento dopo il guasto. Non continuare a guidare il veicolo, se si correrebbe il rischio di causare ulteriori danni al veicolo.
- Invia la dichiarazione di guasto al Centro Autorizzato Nissan via telefono o oralmente il prima possibile, ma non oltre un giorno lavorativo dal momento in cui si è verificato il guasto secondo la procedura di sinistro prevista ne DIP aggiuntivo danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto come pagamento una tantum al momento di conclusione della polizza, non sono previsti frazionamenti del premio. I pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, carta di debito o bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura entrerà in vigore alla data di inizio indicata nella documentazione della Polizza e terminerà alla scadenza della polizza. Il Periodo della polizza è definito come la durata in mesi o la distanza in chilometri, a seconda di quale viene raggiunto per primo. In ogni caso la durata non può eccedere i 48 mesi ovvero la percorrenza di 250.000 Km.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere annullata notificando all'assicuratore, per iscritto, entro il termine stabilito nei Termini e condizioni della polizza.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Impresa che realizza il prodotto: Nissan International Insurance Ltd
Prodotto: Garanzia Extesa NII 160104

Questo documento è stato realizzato in data 1 giugno 2026 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd iscritta nell'Elenco II dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n II.00972
Aragon House Business Centre, Dragonara Road St Julians STJ 3140, MALTA.; tel +356 27017941 - Fax +356 27017940; e-mail: nissaninsurance@nissan-europe.com

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd è una Impresa soggetta alla direzione e coordinamento del Gruppo NISSAN con, sede legale in Malta, Aragon House Business Centre, Dragonara Road St Julians STJ 3140, MALTA, iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione dello Stato di Malta con numero C44660, tenuto da Malta Financial Services Authority, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in libertà di prestazione di servizi con Provvedimento Isvap del 06/05/2009.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd il patrimonio netto è pari a € 37.710,795 di cui per riserve € 10.998.295.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile tramite richiesta all'Impresa via e-mail: nissaninsurance@nissan-europe.com. Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 26.658.410, il requisito patrimoniale minimo pari a € 8.647.608, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a € 51.446.563, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 193%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

GARANZIE

Componenti assicurati per i soli veicoli Nissan a motore e per uso privato

Sistema Aria Condizionata, inclusi evaporatore e compressore. Sono esclusi filtri e gas se non approvati dall'Impresa.
Sistema frenante e ABS: tutti i componenti a esclusione dei materiali d'usura come ad esempio i dischi freno, tamburi freno e pastiglie freno.
Chiusura centralizzata inclusi motori elettrici e unità di controllo ad esclusione del telecomando, chiave e dei blocchetti serratura.
Tutte le centraline elettroniche di controllo esclusi i cablaggi.
Sistema di raffreddamento (motore, radiatore, pompa dell'acqua e termostato) ad esclusione del liquido refrigerante, tubi e manicotti.
Semiassi, 2WD, 4WD e albero di trasmissione.
Tutti i motori elettrici.
Motore: tutti i componenti ad esclusione di frizione e relativi componenti (volano, volano a doppia massa, spingidisco e cuscinetti – cinghie, tubi e manicotti, candele, candele, filtri e lubrificanti).
Impianto di alimentazione carburante, inclusa la pompa di iniezione carburante.
Indicatori: tutti i componenti ad esclusione del tachimetro e contachilometri.
Cambio manuale e automatico.
Riscaldamento, inclusi unità riscaldatore e ventola.
Sistema sterzante, inclusa scatola sterzo, pompa e tiranteria.
Sospensioni, inclusi barra antirullo, giunti sferici, supporti, bracci delle sospensioni e perni di snodo ad esclusione di boccole, ammortizzatori, sottotelaio.
Turbocompressore: tutti i componenti esclusi tubi e manicotti.
Cuscinetti ruote: tutti i componenti.
Tutti i sensori e valvola EGR ad esclusione di DPF, catalizzatore e sistema di scarico.

I componenti non inclusi nel presente art. 19 non sono assicurati.

Componenti assicurati per i soli veicoli elettrici	Impianto di riscaldamento/dell'aria condizionata: compressore, condensatore, valvola di espansione, controllo CA, evaporatore e ventola motore, esclusi il riscaldamento con PTC, i filtri e il refrigerante, salvo nei casi previsti in seguito all'inefficacia di una riparazione/indennizzo approvati; Impianto frenante e ABS: unità di controllo, attuatori ABS, sensori ABS, pompa di azionamento, accumulatore, cilindro maestro, pinza, leve e cavi di parcheggio, esclusi i pezzi di usura come le pastiglie, i dischi e i tamburi dei freni; Elettronica di bordo: Chiusura centralizzata: motorini elettrici e unità di controllo, esclusi i telecomandi, le chiavi, chiavi intelligenti e serrature. Moduli e regolatori: modulo di controllo, dispositivo di controllo velocità, modulo intelligente di distribuzione potenza, escluso il modulo di controllo del veicolo elettrico (coperto dal Costruttore). Motori: Tutti i motori, escluse le sostituzioni del motore di azionamento del veicolo elettrico, dei motorini di regolazione dei sedili, degli scambiatori e dei cablaggi. Display, Sistemi di controllo e ritenuta: quadro strumenti, interruttori combinati, controlli e motorini tergilavacrystalli, moduli airbag, airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, esclusi gli airbag e i tensionatori esplosi a causa di incidenti; Sterzo: cremagliera e marce dello sterzo, motore dello sterzo, giunti universali, prese interne ed esterne, escluse le guaine protettive in gomma; Sistema di trasmissione: alberi di trasmissione, giunti a sfera, giunti CV e cuscinetti, escluse le guaine protettive in gomma; Sospensioni: barra stabilizzatrice anteriore e posteriore, molle elicoidali, molle a balestra, collegamento trasversale, sospensione anteriore, esclusi i puntoni delle sospensioni, gli ammortizzatori, tutte le boccole di sospensione e i collegamenti degli stabilizzatori; Cuscinetti della ruota: Tutti i cuscinetti della ruota e dei mozzi. A partire dal 6° anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo elettrico, l'assicurazione coprirà anche i seguenti componenti: Motore di trazione EV; Inverter; Modulo di controllo del veicolo elettrico (VCM); Riduttore; Convertitore DC / CC.; Caricabatteria di bordo.
Componenti assicurati per i veicoli commerciali	Motore: blocco motore e componenti interni, testata, coperchio punterie, albero motore, albero a camme, ingranaggio distribuzione, pompa a vuoto, flauto iniezione (Rail), iniettori, tubi alta pressione, pompa acqua, pompa olio, radiatore olio, supporto per filtro olio, connettori scarico – carico, volano, centralina motore (solo il modulo), pompa iniezione, valvola EGR, sensore EGR, guarnizioni motore, paraoli e guarnizioni. Trasmissione: trasmissione, albero primario cambio, differenziale, albero trasmissione, cuscinetti, componenti interni, forcelle cambio e manicotti, guarnizione cambio, paraoli. Scatola cambio: campana, componenti interni (esclusa presa di forza), sistema di selezione (esclusi cavi marcia), denti ingranaggi, scatola cambio, guarnizioni (non se esterne e soggette a usura e condizioni d'utilizzo eccezionali), sedi e fermi. Asse frontale ruote: scatola assale, insieme di componenti, assali e mozzi, supporti, perni di fissaggio, cuscinetti, fuso a snodo del mozzo. Sistema sterzante: scatola sterzo (inclusi componenti interni), piantone sterzo (non i giochi derivanti da normale usura), pompa servosterzo, condotti alta pressione olio, guarnizioni, paraoli. Altro: barra stabilizzatrice e supporti, bracci e trapezi sterzo, balestra, supporti e silent block, fuselli, supporti ammortizzatori (escluso corpo ammortizzatore).
<u>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</u> OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni con riduzione del premio. OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni aggiuntive.	



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi per tutte le categorie di veicolo

Sono espressamente esclusi dall'assicurazione i componenti del veicolo – di qualsiasi gamma esso sia – di seguito indicati:

- pneumatici, airbag, elementi di carrozzeria, specchietti retrovisori interni ed esterni, cruscotto, antenne, blocchetti serratura, cerniera porta e cofani, guarnizioni vetri e porte, lunotto, tetto apribile, vetri, tergicristalli, aeratore/condotti leve aeratori, gruppi ottici, fregi e bandelle laterali, ammortizzatori, tappo benzina, moquette, cerchi, sedili, finiture interne, rivestimenti, comandi manuali di porte e finestrini, posacenere, batteria e batteria agli ioni di litio per i veicoli elettrici;
- gli impianti di alimentazione a GPL o Metano, installati sia anteriormente che successivamente alla prima immatricolazione del veicolo e autorizzati da Nissan o meno;
- l'autoradio, qualsiasi apparato audio ed i suoi accessori, antifurti e sistemi d'allarme, sistemi di navigazione, anche se di primo equipaggiamento;
- gli ioni di litio EV (capacità della batteria Inclusa) e il cavo/connettore del caricatore.
- Per i Veicoli Elettrici (ad esclusione dei veicoli E-NV200) di età tra i 4 e 5 anni dalla data di prima immatricolazione non copre i seguenti componenti poiché questi sono coperti dalla Garanzia del costruttore fino a 5 anni e la batteria al Litio di 30/40/62KWH fino ad 8 anni sotto la Garanzia del costruttore:
 - Sistema di propulsione (batteria agli ioni di litio per veicoli elettrici;
 - motore per veicoli elettrici;
 - inverter;
 - modulo di controllo (VCM) del Veicolo elettrico;
 - riduttore trasmissione;
 - convertitore DC/CC;
 - caricabatteria di bordo;
 - cavo/connettore del caricabatteria.

Sono esclusi:

- a) i danni o difetti derivanti da uso improprio, negligenza, imperizia, sovraccarico, trattamento inadeguato del veicolo, incidenti, furto, incendio e atti vandalici;
- b) i danni o difetti derivanti da modifiche, alterazioni, manomissioni e riparazioni non appropriate;
- c) i danni o difetti relativi agli impianti di alimentazione a GPL o Metano installati sia anteriormente che successivamente alla vendita del veicolo nuovo non autorizzati da Nissan;
- d) i difetti, i danni o i problemi alla batteria causati da una mancata e errata manutenzione durante lo stoccaggio o l'utilizzo del veicolo;
- e) i danni alla vernice causati da pietrisco o corpi esterni, ricaduta di agenti chimici o guano, caduta di linfa dagli alberi, grandine e fulmini, escrementi di uccelli;
- f) i danni causati da agenti esterni (ivi inclusi danni di natura meccanica e/o chimica) o calamità naturali;
- g) i danni causati da inquinamento industriale;
- h) i danni causati da prodotti utilizzati per sciogliere il ghiaccio o la neve;
- i) i danni o i difetti causati dalla mancata o intempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione, incuria del veicolo, manutenzione non in linea con quanto indicato nel Libretto di Uso o nel Libretto di Garanzia e registro degli interventi di manutenzione;
- j) i danni derivanti dalla mancata riparazione del veicolo alla prima occasione dopo il manifestarsi del difetto;
- k) i danni, i guasti o i difetti causati o risultanti da uso di carburante non appropriato o contaminato;
- l) i danni, i guasti o i difetti derivanti dall'uso di fluidi o lubrificanti con specifiche inferiori a quelle indicate nel Libretto di Uso;
- m) i danni, i guasti o i difetti riconducibili al montaggio e all'uso di ricambi non originali Nissan o di qualità non equivalente a quella Nissan per la realizzazione di manutenzioni e riparazioni ordinarie di mantenimento diverse da quelle in garanzia per le quali possono essere utilizzati solo ricambi originali Nissan;
- n) i danni, i guasti o i difetti relativi a qualsiasi ricambio, accessorio o componente non originale Nissan;
- o) tutto il materiale e il costo della manodopera relativa agli interventi di manutenzione prescritti da Nissan;
- p) la messa a punto del motore, l'allineamento dei fari e delle ruote, la sostituzione di: filtri, lubrificanti, cinghie, candele, lampade, antigelo, rivestimenti dei ceppi freni, pastiche dei freni, ammortizzatori, gruppo frizione, spazzole tergicristallo o altre parti soggette alla normale usura

	q) l'usura o la normale decolorazione dei pannelli della tappezzeria, della moquette, e dei rivestimenti dei sedili e del bagagliaio così come strappi o danneggiamenti degli stessi componenti e delle parti placcate e altri elementi interni ed esterni; r) i danni e le perdite incidentali e consequenziali derivanti da fermo del veicolo ed eventuali ritardi nella riparazione o messa in efficienza del veicolo, le perdite di beni presenti a bordo, le spese, i costi diretti e indiretti connessi al verificarsi del guasto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il traino, trasporto, comunicazioni, anche tramite legali, vitto, alloggio, danni diretti e indiretti, lucro cessante per fermo del veicolo; s) I difetti ai componenti del veicolo provocati dalla manomissione – da chiunque effettuata – degli organi coperti dall'assicurazione; t) I veicoli Nissan GT-R. Sono inoltre esclusi dall'assicurazione: - i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso); - i veicoli per i quali si è proceduto a modifiche che comportino cambiamenti all'omologazione originaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: installazione doppi comandi, disposizioni di facilitazione alla guida, ecc.); - le riparazioni eseguite da un'officina che non sia un Centro Autorizzato Nissan; - le riparazioni eseguite prima dell'autorizzazione all'intervento. Non sono considerati guasti gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici da parte del Costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all'aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura. È escluso dalla copertura ogni risarcimento per perdita di guadagno economico conseguente al malfunzionamento del veicolo o altre conseguenze onerose del guasto stesso. La garanzia non sarà operante per qualsiasi veicolo il cui contachilometri/contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del veicolo stesso. La sostituzione di una o più parti del veicolo, durante il periodo di validità della presente assicurazione, non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è operante soltanto se:

- il veicolo è stato utilizzato e ha subito la manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del Libretto d'Uso;
- i tagliandi di manutenzione prescritti dal Libretto di Garanzia e registro degli interventi di manutenzione sono stati regolarmente eseguiti e la riparazione viene effettuata presso un Centro Autorizzato Nissan. Nel caso in cui al momento del sinistro, risultassero non effettuati sul Veicolo assicurato uno o più interventi di manutenzione la Compagnia applicherà i seguenti scoperti/limiti:
 - A) In assenza di 1 tagliando di manutenzione: scoperto 30% a carico dell'Assicurato;
 - B) In assenza di 2 o più tagliandi di manutenzioni: scoperto 60% a carico dell'Assicurato ad eccezione dei seguenti componenti per i quali non sarà dovuto alcun indennizzo:
 - danni al motore e ai suoi componenti interni;
 - danni al "turbo compressore";
 - danni agli iniettori;
 - danni alla pompa del carburante;
 - danni alle valvole EGR;
- la riparazione viene effettuata presso un Centro Autorizzato Nissan;
- sono state sempre utilizzate, in caso di guasto, parti di ricambio originali Nissan o di qualità equivalente;
- Il tagliando di manutenzione prescritto dal libretto di garanzia si considera valido ai sensi della presente Assicurazione, qualora svolto entro il primo dei due termini: 3 mesi e/o entro 3.000 km rispetto al termine previsto dal libretto di uso e manutenzione.

Il limite d'indennizzo per anno assicurativo è pari al valore commerciale del veicolo danneggiato calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato il sinistro, per cui raggiunto tale limite non saranno più indennizzati sinistri nell'annualità assicurativa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di sinistro l'Assicurato deve: ▪ arrestare immediatamente il veicolo quando ciò può evitare l'aggravamento del danno iniziale e quando il suo utilizzo non in perfetta efficienza può compromettere la sicurezza e l'incolumità propria o altrui; ▪ darne immediato avviso alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800.105.800 (+39 06 90808777 per chi chiama dall'estero) attivo 24 ore su 24 che provvederà ad assisterlo in tutte le fasi necessarie per gestire l'evento. La Centrale Operativa indicherà all'Assicurato il Centro Autorizzato Nissan più vicino; ▪ condurre o fare in modo che il veicolo sia condotto presso un Centro Autorizzato Nissan; ▪ rivolgersi al più presto a un Centro Autorizzato Nissan e, non appena possibile e comunque prima di prendere qualsiasi iniziativa, denunciare il sinistro all'Impresa per il tramite dello stesso Centro Autorizzato Nissan. Qualora il mancato rispetto di queste regole comporti un ulteriore danno, il maggior costo della riparazione conseguente a tale comportamento sarà escluso. Assistenza diretta/in convenzione: Per la riparazione del veicolo l'Assicurato deve recarsi presso un Centro Autorizzato Nissan che richiederà all'Impresa l'autorizzazione a eseguire l'intervento Non sono risarcibili né le riparazioni eseguite da un'officina che non sia un Centro Autorizzato Nissan, né quelle eseguite prima dell'autorizzazione all'intervento. Gestione da parte di altre imprese: non prevista. Prescrizione: l'assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
	Dichiarazioni inesatte o reticenti Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare di percepire una pensione di invalidità) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l'indennizzo.
	Obblighi dell'impresa In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto direttamente al centro autorizzato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio in caso di furto senza ritrovamento o demolizione dell'autovettura.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza decorre dallo scadere della Garanzia Convenzionale del costruttore e cessa: ▪ alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato versato il relativo premio, periodo che non può superare i 48 mesi ovvero la percorrenza di 250.000 KM; ▪ In caso di furto senza ritrovamento, di incendio totale o di demolizione del veicolo assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto alle persone che al momento dell'adesione:

- Hanno acquistato un veicolo Nissan



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione (inclusi nell'importo del premio)

7% del premio al lordo

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami dell'Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd - Ufficio Reclami Aragon House Business Centre,
Dragonara Road - St Julian's STJ 3140, MALTA
Tel. +356 2701 7941
fax: +356 2701 7940
email: nissaninsurance@nissan-europe.com

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd, all'Ufficio dell'Arbitro per i servizi finanziari, alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.financialarbiter.org.mt.
Resta facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Nessun premio assicurativo viene pagato dall'assicurato, pertanto, non vi sono importi detraibili in capo allo stesso. Le prestazioni assicurative, consistendo nella riparazione e/o sostituzione del componente assicurato, previa cessione dell'indennizzo assicurativo al centro autorizzato Nissan, non sono soggette a tassazione nei confronti dell'assicurato. I premi assicurativi a carico del contraente sono soggetti all'Imposta sul premio assicurativo (12,5%) e al Contributo Fondo Nazionale Antiracket (1%). Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del contribuente/contraente della polizza assicurativa. Si invita il contraente a verificare, caso per caso, la deducibilità dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di concorrenza alla formazione del reddito imponibile.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione deve aver fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, inviando tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

GLOSSARIO

Alienazione: la vendita del veicolo da parte dell'Assicurato.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Centrale Operativa: il Centro Assistenza Clienti costituito da operatori (numero verde 800.105.800 e dall'estero +39 06 90808777), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Centro Autorizzato Nissan: il soggetto appartenente alla rete ufficiale Nissan il cui nominativo figura nel sito www.nissan.it

Compagnia: l'impresa di assicurazione NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd

Conducente: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o la persona da lui regolarmente autorizzata alla guida dello stesso.

Contraente: RCI Banque S.A. (con sede in Via Tiburtina 1159, Roma), che ha sottoscritto la polizza collettiva alla quale aderisce l'acquirente del veicolo Nissan.

Extesa Top Up: Garanzia supplementare che l'Assicurato può richiedere presso un Centro Autorizzato Nissan entro il giorno precedente alla scadenza della Polizza. Con questa estensione può essere prolungata la durata della garanzia e/o aumentato il chilometraggio massimo di percorrenza.

Garanzia Convenzionale del Costruttore: per i veicoli Nissan la garanzia del Costruttore sulle parti meccaniche, elettriche o elettroniche del veicolo, cessa al compimento di 3 anni dalla data di consegna del veicolo al primo acquirente ovvero al raggiungimento di 100.000 Km, se precedente al compimento di 3 anni.

Il suddetto limite di 3 anni è elevato a 5 per il sistema elettrico dei veicoli elettrici Nissan.

Per i veicoli Commerciali Nissan (esclusi i modelli e-NV200 e e-EVALIA) la garanzia del Costruttore sulle parti meccaniche, elettriche o elettroniche del veicolo, cessa al compimento di 5 anni dalla data di consegna del veicolo al primo acquirente ovvero al raggiungimento di 160.000 Km, se precedente al compimento di 5 anni.

Guasto meccanico: il danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e disicurezza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Libretto di Uso o Libretto di garanzia e registro degli interventi di manutenzione: il documento redatto dalla Casa Costruttrice contenente le istruzioni relative alle modalità di uso e di manutenzione del veicolo. L'Assicurato è responsabile dell'effettiva manutenzione del veicolo comprovata dalle relative fatture originali.

Limite d'indennizzo (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di adesione: Il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi del veicolo; le garanzie prestate; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente.

Nissan Finanziaria: è il marchio commerciale di RCI Banque S.A.

Polizza/applicazione: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti dal presente Fascicolo Informativo e dal modulo di adesione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Compagnia quale corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Usura: il deterioramento che un materiale subisce per effetto dell'uso prolungato. È normale usura quella che, tenuto conto del chilometraggio percorso e del tempo d'uso, corrisponde al potenziale funzionamento medio del pezzo danneggiato.

Veicolo assicurato: l'automezzo di marca Nissan immatricolato in Italia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato pari al 13,50% del premio.

Art. 4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio e comunque entro e non oltre 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a:

1. utilizzare il veicolo conformemente alla sua destinazione ed alle indicazioni d'uso;
2. non utilizzare il veicolo per prove, gare, corse, competizioni o test di competizioni, su percorsi fuoristrada;
3. far effettuare regolarmente il controllo dei livelli dei liquidi, la manutenzione del veicolo alle scadenze di calendario o chilometriche, conformemente

alle indicazioni d'uso riportate nel Libretto d'Uso del veicolo o nel Libretto di Garanzia e registro degli interventi di manutenzione, o prescritte dal Venditore o dal Centro Autorizzato Nissan. A ogni intervento di manutenzione, l'Assicurato deve far compilare il Libretto di Garanzia e registro degli interventi di manutenzione e conservare i documenti comprovanti l'avvenuta manutenzione;

4. agire in conformità alle indicazioni fornite dalle spie e dai messaggi d'allarme del cruscotto di bordo;
5. far controllare e/o sostituire gli organi e le parti conformemente alle Indicazioni d'uso e a quelle fornitegli in occasione di eventuali interventi di manutenzione.

Art. 7 MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE

L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni di assicurazione, potrà aderire, tramite un Centro Autorizzato Nissan, alla polizza collettiva sottoscritta dalla Contraente.

L'Assicurato sottoscriverà il Modulo di Adesione che verrà inviato dal Centro Autorizzato Nissan alla Contraente della polizza collettiva.

Art. 8 PREMIO DI ASSICURAZIONE

Il premio assicurativo deve essere corrisposto alla Compagnia in un'unica soluzione, senza possibilità di frazionamenti, attraverso le seguenti modalità:

- 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2) bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

Il premio assicurativo ha la finalità di

attivare le coperture assicurative a cui ha aderito l'Assicurato.

Art. 9 NULLITA' DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. il contratto è da ritenersi nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato prima della conclusione del contratto o dalla sua decorrenza.

Art. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti occorsi in conseguenza di un guasto ai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del veicolo assicurato elencati all'art. 20 delle condizioni di assicurazione.

I costi dei pezzi di ricambio vengono indennizzati in base al listino Nissan e quelli della manodopera in base al tempario in vigore al momento della riparazione.

La garanzia è operante soltanto se:

- 1. il veicolo è stato utilizzato e ha subito la manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del Libretto d'Uso;**
- 2. i tagliandi di manutenzione specificati nel Libretto di Garanzia e nel registro degli interventi di manutenzione sono stati regolarmente eseguiti. Se, al momento del sinistro, la manutenzione del veicolo non risultasse regolarmente effettuata, la Compagnia applicherà i seguenti scoperti/limiti:**
 - A) In assenza di 1 tagliando di manutenzione: scoperto 30% a carico dell'Assicurato;**
 - B) In assenza di 2 o più tagliandi di manutenzioni: scoperto 60% a carico dell'Assicurato ad eccezione dei seguenti componenti per i quali non sarà dovuto alcun indennizzo:**
 - danni al motore e ai suoi componenti interni;
 - danni al "turbo compressore";
 - danni agli iniettori;
 - danni alla pompa del carburante;
 - danni alle valvole EGR;
- 3. la riparazione viene effettuata presso un Centro Autorizzato Nissan;**
- 4. sono state sempre utilizzate, in caso di guasto, parti di ricambio originali Nissan o di qualità equivalente**

- 5. il tagliando di manutenzione prescritto dal libretto di garanzia si considera valido ai sensi della presente Assicurazione, qualora svolto entro il primo dei due termini: 3 mesi e/o entro 3.000 km rispetto al termine previsto dal libretto di uso e manutenzione.**

Art. 11 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal giorno di scadenza della Garanzia Convenzionale del Costruttore a condizione che la richiesta di copertura sia stata comunicata alla Compagnia al più tardi il giorno precedente la suddetta scadenza.

La garanzia ha una durata differenziata a seconda della formula scelta dal Contraente con il Modulo di Adesione, con un massimo di 48 mesi oppure di 250.000 km di percorrenza.

Fino al giorno precedente alla scadenza della garanzia prescelta, l'Assicurato può chiedere presso un Centro Autorizzato Nissan l'estensione della durata della garanzia e/o dei chilometri di percorrenza (c.d. Extesa Top Up).

Art. 12 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN SEGUITO A PERDITA TOTALE DEL VEICOLO

In caso di furto senza ritrovamento, di incendio totale o di demolizione del veicolo assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente dal giorno in cui si è verificato il sinistro. La Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) relativo alle annualità, o alle frazioni di anno, successive a quella in cui si è verificato il sinistro.

Qualora invece durante l'annualità in corso fosse occorso all'Assicurato un sinistro coperto e liquidato dalle presenti condizioni di assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) solo relativo delle annualità successive.

Art. 13 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 30 giorni dalla vendita, l'intervenuta alienazione del veicolo assicurato e a fornire le generalità del nuovo

acquirente, che subentrerà automaticamente nei diritti e obblighi dell'Assicurato, salvo il diritto di recesso che la Compagnia potrà esercitare, ai sensi dell'art. 1918 del Codice Civile, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e si intende estesa, alla condizione che il periodo di permanenza continuativa all'estero non sia superiore a 90 giorni, al territorio dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. **arrestare immediatamente il veicolo quando ciò può evitare l'aggravamento del danno iniziale e quando il suo utilizzo non in perfetta efficienza può compromettere la sicurezza e l'incolumità propria o altrui;**
2. **darne immediato avviso alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800.105.800 (+39 06 90808777 per chi chiama dall'estero) attivo 24 ore su 24 che provvederà ad assisterlo in tutte le fasi necessarie per gestire l'evento. La Centrale Operativa indicherà all'Assicurato il Centro Autorizzato Nissan più vicino;**
3. **condurre o fare in modo che il veicolo sia condotto presso un Centro Autorizzato Nissan;**
4. **rivolgersi al più presto a un Centro Autorizzato Nissan e, non appena possibile e comunque prima di prendere qualsiasi iniziativa, denunciare il sinistro alla Compagnia per il tramite dello stesso Centro Autorizzato Nissan.**

Qualora il mancato rispetto di queste regole comporti un ulteriore danno, il maggior costo della riparazione conseguente a tale comportamento sarà escluso.

Art. 16 PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO

Per la riparazione del veicolo l'Assicurato deve recarsi presso un Centro Autorizzato Nissan che richiederà alla Compagnia l'autorizzazione a eseguire l'intervento.

La Compagnia, fatte le necessarie verifiche, autorizzerà i lavori indicando l'ammontare dei danni risarcibili oppure, nel caso in cui il sinistro non sia coperto dall'assicurazione, ne informerà immediatamente l'Assicurato, per il tramite del Centro Autorizzato Nissan, fornendone i motivi.

Non sono risarcibili né le riparazioni eseguite da un'officina che non sia un Centro Autorizzato Nissan, né quelle eseguite prima dell'autorizzazione all'intervento.

La Compagnia, qualora ritenga necessario l'intervento di un perito prima di autorizzare i lavori, indirizzerà l'Assicurato presso il Centro Autorizzato Nissan che ha in carico la riparazione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della denuncia del sinistro.

Ogni riparazione autorizzata dalla Compagnia deve considerarsi definitivamente indennizzabile.

Art. 17 PAGAMENTO DELLA RIPARAZIONE

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvederà al pagamento della riparazione direttamente al Centro Autorizzato Nissan, previa dichiarazione di cessione del credito a quest'ultimo, da parte dell'Assicurato.

La riparazione eventualmente non coperta dall'assicurazione o la porzione eccedente la garanzia prestata resterà a carico dell'Assicurato che dovrà corrisponderne il costo al riparatore.

Qualora l'Assicurato non usufruisca delle garanzie prestate, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi alternativi a titolo di compensazione.

Art. 18 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi

fraudolenti perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 COMPONENTI ASSICURATI

A Componenti assicurati per tutti i veicoli Nissan con esclusione dei veicoli elettrici e dei veicoli commerciali (v. punti B e C che seguono)

Di seguito sono elencati gli apparati i cui componenti sono coperti dall'assicurazione.

Sistema Aria Condizionata, inclusi evaporatore e compressore. Sono esclusi filtri e gas se non approvati dalla Compagnia;

Sistema frenante e ABS: tutti i componenti a esclusione dei materiali d'usura come ad esempio i dischi freno, tamburi freno e pastiche freno,

Chiusura centralizzata inclusi motori elettrici e unità di controllo ad esclusione del telecomando, chiave e dei blocchetti serratura;

Tutte le centraline elettroniche di controllo esclusi i cablaggi;

Sistema di raffreddamento (motore, radiatore, pompa dell'acqua e termostato) ad esclusione del liquido refrigerante, tubi e manicotti;

Semiassi, 2WD, 4WD e albero di trasmissione;

Tutti i motori elettrici;

Motore: tutti i componenti ad esclusione di frizione e relativi componenti (volano, volano a doppia massa, spingidisco e cuscinetti – cinghie, tubi e manicotti, candele, candelette, filtri e lubrificanti);

Impianto di alimentazione carburante, inclusa la pompa di iniezione carburante; Indicatori: tutti i componenti ad esclusione del tachimetro e contachilometri;

Cambio manuale e automatico; Riscaldamento, inclusi unità riscaldatore e ventola;

Sistema sterzante, inclusa scatola sterzo, pompa e tiranteria;

Sospensioni, inclusi barra antirollio, giunti sferici, supporti, bracci delle sospensioni e perni di snodo ad esclusione di boccole,

ammortizzatori, sottotelaio;

Turbocompressore: tutti i componenti esclusi tubi e manicotti;

Cuscinetti ruote: tutti i componenti;

Tutti i sensori e valvola EGR ad esclusione di DPF, catalizzatore e sistema di scarico.

I componenti non inclusi nel presente art. 19 non sono assicurati.

B Componenti assicurati per i veicoli elettrici

Di seguito sono elencati gli apparati cui componenti sono coperti dall'assicurazione:

Impianto di riscaldamento/dell'aria condizionata: compressore, condensatore, valvola di espansione, controllo CA, evaporatore e ventola motore, esclusi il riscaldamento con PTC, i filtri e il refrigerante, salvo nei casi previsti in seguito all'inefficienza di una riparazione/indennizzo approvati;

Impianto frenante e ABS: unità di controllo, attuatori ABS, sensori ABS, pompa di azionamento, accumulatore, cilindro maestro, pinza, leve e cavi di parcheggio, esclusi i pezzi di usura come le pastiglie, i dischi e i tamburi dei freni;

Elettronica di bordo:

1. Chiusura centralizzata: motorini elettrici e unità di controllo, esclusi i telecomandi, le chiavi, chiavi intelligenti e serrature.

2. Moduli e regolatori: modulo di controllo, dispositivo di controllo velocità, modulo intelligente di distribuzione potenza, escluso il modulo di controllo del veicolo elettrico (coperto dal Costruttore).

3. Motori: Tutti i motori, escluse le sostituzioni del motore di azionamento del veicolo elettrico, dei motorini di regolazione dei sedili, degli scambiatori e dei cablaggi.

4. Display, Sistemi di controllo e ritenuta: quadro strumenti, interruttori combinati, controlli e motorini tergi/lavacrystalli, moduli airbag, airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, esclusi gli airbag e i tensionatori esplosi a causa di incidenti;

Sterzo: cremagliera e marce dello sterzo, motore dello sterzo, giunti universali, prese interne ed esterne, escluse le guaine

protettive in gomma;

Sistema di trasmissione: alberi di trasmissione, giunti a sfera, giunti CV e cuscinetti, escluse le guaine protettive in gomma;

Sospensioni: barra stabilizzatrice anteriore e posteriore, molle elicoidali, molle a balestra, collegamento trasversale, sospensione anteriore, esclusi i puntoni delle sospensioni, gli ammortizzatori, tutte le boccole di sospensione e i collegamenti degli stabilizzatori;

Cuscinetti della ruota: tutti i cuscinetti della ruota e dei mozzi.

A partire dal 6° anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo elettrico, l'assicurazione coprirà anche i seguenti componenti:

Motore di trazione EV;

Inverter;

Modulo di controllo del veicolo elettrico (VCM);

Riduttore;

Convertitore DC / CC.;

Caricabatteria di bordo.

C Componenti assicurati per i veicoli elettrici

Di seguito sono elencati gli apparati i cui componenti sono coperti dall'assicurazione.

Motore: blocco motore e componenti interni, testata, coperchio punterie, albero motore, albero a camme, ingranaggio distribuzione, pompa a vuoto, flauto iniezione(Rail), iniettori, tubi alta pressione, pompa acqua, pompa olio, radiatore olio, supporto per filtro olio, connettori scarico-carico, volano, centralina motore (solo il modulo), pompa iniezione, valvola EGR, sensore EGR, guarnizioni motore, paraoli e guarnizioni;

Trasmissione: trasmissione, albero primario cambio, differenziale, albero trasmissione, cuscinetti, componenti interni, forcelle cambio e manicotti, guarnizione cambio, paraoli;

Scatola cambio: campana, componenti interni (esclusa presa di forza), sistema di selezione (esclusi cavi marcia), denti ingranaggi, scatola cambio, guarnizioni

(non se esterne e soggette a usura e condizioni d'utilizzo eccezionali), sedi e fermi;

Asse frontale ruote: scatola assale, insieme di componenti, assali e mozzi, supporti, perni di fissaggio, cuscinetti, fuso a snodo del mozzo;

Sistema sterzante: scatola sterzo (inclusi componenti interni), piantone sterzo (non i giochi derivanti da normale usura), pompa servosterzo, condotti alta pressione olio, guarnizioni, paraoli;

Altro: barra stabilizzatrice e supporti, bracci e trapezi sterzo, balestra, supporti e silent block, fuselli, supporti ammortizzatori (escluso corpoammortizzatore).

Art. 20 COMPONENTI COMUNQUE ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono espressamente esclusi dall'assicurazione i componenti del veicolo – di qualsiasi gamma esso sia – di seguito indicati:

- pneumatici, airbag, elementi di carrozzeria, specchietti retrovisori interni ed esterni, cruscotto, antenne, blocchetti serratura, cerniera porta e cofani, guarnizioni vetri e porte, lunotto, tetto apribile, vetri, tergicristalli, aeratore/condotti leve aeratori, gruppi ottici, fregi e bandelle laterali, ammortizzatori, tappo benzina, moquette, cerchi, sedili, finiture interne, rivestimenti, comandi manuali di porte e finestrini, posacenere, batteria e batteria agli ioni di litio per i veicoli elettrici;
- gli impianti di alimentazione a GPL o Metano, installati sia anteriormente che successivamente alla prima immatricolazione del veicolo e autorizzati da Nissan o meno;
- l'autoradio, qualsiasi apparato audio ed i suoi accessori, antifurti e sistemi d'allarme, sistemi di navigazione, anche se di primo equipaggiamento;
- batteria agli ioni di litio (capacità della batteria inclusa) e il cavo/connettore del caricatore.
- Per i Veicoli Elettrici (ad esclusione dei veicolo E-NV200) di età tra i 4 e 5 anni dalla data di prima

immatricolazione non sono coperti i seguenti componenti poiché questi sono coperti dalla Garanzia del costruttore fino a 5 anni e la batteria al litio di 30 / 40 / 62 KWH fino ad 8 anni sotto la Garanzia del costruttore:

- sistema di propulsione (batteria agli ioni di litio per veicoli elettrici);
- motore per veicoli elettrici;
- inverter;
- modulo di controllo (VCM) del Veicolo elettrico;
- riduttore trasmissione;
- convertitore DC/CC;
- caricabatteria di bordo;
- cavo/connettore del caricabatteria

Art. 21 ESCLUSIONI GENERALI

Sono esclusi:

- a) i danni o difetti derivanti da uso improprio, negligenza, imperizia, sovraccarico, trattamento inadeguato del veicolo, incidenti, furto, incendio e atti vandalici;
- b) i danni o difetti derivanti da modifiche, alterazioni, manomissioni e riparazioni non appropriate;
- c) i danni o difetti relativi agli impianti di alimentazione a GPL o Metano installati sia anteriormente che successivamente alla vendita del veicolo nuovo non autorizzati da Nissan;
- d) i difetti, i danni o i problemi alla batteria causati da una mancata e errata manutenzione durante lo stoccaggio o l'utilizzo del veicolo;
- e) i danni alla vernice causati da pietrisco o corpi esterni, ricaduta di agenti chimici o guano, caduta di linfa dagli alberi, grandine e fulmini, escrementi di uccelli;
- f) i danni causati da agenti esterni (ivi inclusi danni di natura meccanica e/o chimica) o calamità naturali;
- g) i danni causati da inquinamento industriale;
- h) i danni causati da prodotti utilizzati per sciogliere il ghiaccio o la neve;
- i) i danni o i difetti causati dalla

mancata o intempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione, incuria del veicolo, manutenzione non in linea con quanto indicato nel Libretto di Uso o nel Libretto di Garanzia e registro degli interventi di manutenzione;

- j) i danni derivanti dalla mancata riparazione del veicolo alla prima occasione dopo il manifestarsi del difetto;
- k) i danni, i guasti o i difetti causati o risultanti da uso di carburante non appropriato o contaminato;
- l) i danni, i guasti o i difetti derivanti dall'uso di fluidi o lubrificanti con specifiche inferiori a quelle indicate nel Libretto di Uso;
- m) i danni, i guasti o i difetti riconducibili al montaggio e all'uso di ricambi non originali Nissan o di qualità non equivalente a quella Nissan per la realizzazione di manutenzioni e riparazioni ordinarie di mantenimento diverse da quelle in garanzia per le quali possono essere utilizzati solo ricambi originali Nissan;
- n) i danni, i guasti o i difetti relativi a qualsiasi ricambio, accessorio o componente non originale Nissan;
- o) tutto il materiale e il costo della manodopera relativa agli interventi di manutenzione prescritti da Nissan;
- p) la messa a punto del motore, l'allineamento dei fari e delle ruote, la sostituzione di: filtri, lubrificanti, cinghie, candele, lampade, antigelo, rivestimenti dei ceppi freni, pastiglie dei freni, ammortizzatori, gruppo frizione, spazzole tergicristallo o altre parti soggette alla normale usura;
- q) l'usura o la normale decolorazione dei pannelli della tappezzeria, della moquette, e dei rivestimenti dei sedili e del bagagliaio così come strappi o danneggiamenti degli stessi componenti e delle parti placcate e altri elementi interni ed esterni;
- r) i danni e le perdite incidentali e consequenziali derivanti da fermo del veicolo ed eventuali ritardi nella riparazione o messa in efficienza del veicolo, le perdite di beni presenti a

bordo, le spese, i costi diretti e indiretti connessi al verificarsi del guasto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il traino, trasporto, comunicazioni, anche tramite legali, vitto, alloggio, danni diretti e indiretti, lucro cessante per fermo del veicolo;

- s) I difetti ai componenti del veicolo provocati dalla manomissione – da chiunque effettuata – degli organi coperti dall'assicurazione;
- t) I veicoli Nissan GT-R.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso);
- i veicoli per i quali si è proceduto a modifiche che comportino cambiamenti all'omologazione originaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: installazione doppi comandi, disposizioni di facilitazione alla guida, ecc.);
- le riparazioni eseguite da un'officina che non sia un Centro Autorizzato Nissan;
- le riparazioni eseguite prima dell'autorizzazione all'intervento.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici da parte del Costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all'aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura.

È escluso dalla copertura ogni risarcimento per perdita di guadagno economico conseguente al malfunzionamento del veicolo o altre conseguenze onerose del guasto stesso.

La garanzia non sarà operante per qualsiasi veicolo il cui contachilometri/contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del veicolo stesso.

La sostituzione di una o più parti del veicolo, durante il periodo di validità della presente assicurazione, non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.

Art. 22 LIMITE D'INDENNIZZO

Il limite d'indennizzo per anno assicurativo è pari al valore commerciale del veicolo danneggiato calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato il sinistro.

Di conseguenza, nel caso in cui nel medesimo anno assicurativo siano stati corrisposti indennizzi per un importo complessivo pari alla suddetta quotazione, l'Assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per la residua durata di tale annualità assicurativa.

Art. 23 LEGGE APPLICABILE

Al presente contratto e per tutto quanto non espressamente disposto si applica la legge italiana.

ADDENDUM

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni - edizione 05/2018

Avvertenze sulla sicurezza dei dati

Con le presenti avvertenze desideriamo informarvi in merito al trattamento dei vostri dati personali da parte di Nissan International Insurance Ltd e ai diritti che vi competono conformemente alla legge in materia di sicurezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Nissan International Insurance Ltd

Aragon House Business Centre

Dragonara Road

St Julians. STJ 3140

Malta

Telefono +356 2701 7941

Fax +356 2701 7940

Indirizzo e-mail: nissaninsurance@nissan-europe.com

Nissan International Insurance Ltd fa parte del Gruppo Nissan.

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati per posta "Responsabile della protezione dei dati" all'indirizzo o per e-mail sopra indicato.

Scopi e basi giuridiche del trattamento dei dati

Il trattamento dei vostri dati personali avverrà in osservanza del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali dell'UE (GDPR), così come di tutte le altre leggi in materia per l'esecuzione del contratto stipulato. Per la stipulazione del contratto di assicurazione e la valutazione dei rischi che dovremmo assumerci, abbiamo bisogno dei dati da voi forniti nel contratto di garanzia. Dal momento in cui il contratto di assicurazione entra in vigore, noi iniziamo a trattare questi dati per l'espletamento del rapporto contrattuale. Abbiamo ad esempio necessità di informazioni sui sinistri, per poter analizzare se si è verificato un evento coperto da garanzia e a quanto ammonta il danno.

La stipula o l'adempimento del contratto senza il trattamento dei vostri dati personali non sarebbe possibile.

Inoltre, abbiamo bisogno dei vostri dati personali per la realizzazione di statistiche specifiche in ambito assicurativo, ad es. per lo sviluppo di nuove tariffe o per soddisfare le disposizioni degli organi di vigilanza sui regolamenti.

La base giuridica per tali trattamenti dei dati personali per scopi precontrattuali e contrattuali è l'Art. 6, par. 1 b) del GDPR.

Trattiamo i vostri dati anche per salvaguardare i nostri interessi legittimi e di terzi (Art. 6, par. 1 f) del GDPR. Quest'ultimo aspetto può risultare particolarmente necessario:

- a garanzia della sicurezza IT e dell'operatività IT,
- per la promozione dei nostri prodotti assicurativi,
- per impedire e individuare reati e atti illeciti: utilizziamo soprattutto le analisi dei dati per la ricerca di elementi che possono contrastare la crescita delle frodi assicurative.

Inoltre, trattiamo i vostri dati personali per l'adempimento degli obblighi di legge, come ad es. le disposizioni espressa dagli organi di vigilanza, gli obblighi di conservazione dei dati a livello commerciale e fiscale o dei nostri consulenti. La base giuridica per il trattamento dei dati personali in questo caso è costituita dalle rispettive disposizioni di legge, congiuntamente all'Art. 6, par. 1 c) del GDPR.

Qualora volessimo trattare i vostri dati personali per uno scopo non precedentemente menzionato, vi chiederemo preventivamente il consenso, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Categorie di destinatari dei dati personali

Potremmo divulgare i vostri dati personali a terze parti coinvolte nella fornitura di prodotti o servizi a noi o ai fornitori di servizi che eseguono servizi per nostro conto. Questi includono:

- Le nostre società del gruppo
- Contraente
- Soggetti che possono contrastare il rischio di frodi
- Gestori dei sinistri
- Studi legali esterni
- Revisori dei conti
- Autorità di Vigilanza; e
- Come può essere richiesto dalla legge
- Fornitori di servizi esterni (Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e di legge, noi ci serviamo in parte di fornitori di servizi esterni. Un elenco dei terzi e dei fornitori di servizi da noi impiegati può essere consultato nella sua versione aggiornata sul nostro sito internet all'indirizzo www.nissan.it.)

Altri destinatari:

Possiamo inoltre trasmettere i vostri dati personali ad altri destinatari, come ad es. alle autorità, per l'adempimento di obblighi di notifica per legge (ad es. autorità fiscali o autorità giudiziarie).

Durata dell'archiviazione dei dati

Provvederemo a cancellare i vostri dati personali non appena le finalità precedentemente citate non saranno più necessarie. In tal senso può capitare che i dati personali vengano conservati per il tempo in cui possono essere avanzate pretese nei confronti della nostra compagnia secondo le disposizioni di legge decorrenti dalla cessazione del contratto.

Inoltre, terremo archiviati i vostri dati personali fino a che lo dovremo fare per legge. Specifici obblighi di conservazione e fornitura di documentazione sono contenuti tra l'altro nel codice del commercio, nella regolamentazione fiscale e nella legge sul riciclaggio di denaro. I termini di archiviazione possono in tal caso arrivare fino a dieci anni decorrenti dalla cessazione del contratto.

Diritti delle parti interessate

È possibile chiedere informazioni sui dati archiviati relativi alla vostra persona all'indirizzo sopra indicato. Inoltre, potete esigere, a determinate condizioni, la rettifica o la cancellazione dei vostri dati. A voi spetta anche il diritto chiedere la limitazione del trattamento dei dati, così come il diritto di ricevere comunicazione dei dati da voi forniti in un formato elettronico chiaro e leggibile.

Marketing

Laddove tu abbia fornito il consenso, potremmo contattarti (per posta, e-mail, telefono o altri mezzi concordati) al fine di informarti su prodotti, servizi o offerte che riteniamo possano interessarti o per fornirti aggiornamenti commerciali. Se non desideri che continuiamo a proporti offerte di marketing inviaci una e-mail all'indirizzo nissaninsurance@nissan-europe.com

Diritto di opposizione

Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per scopi commerciali o marketing.

A tale scopo, rivolgetevi a noi utilizzando l'indirizzo nissaninsurance@nissan-europe.com.

Se dovessimo trattare i vostri dati per la salvaguardia di interessi legittimi, potrete opporvi a tale trattamento qualora dovessero emergere motivi, in base alla vostra situazione particolare, che contrastano con il trattamento dei dati.

Diritto di ricorso

Avete la possibilità di rivolgervi mediante reclamo ai

succitati incaricati della sicurezza dei dati o ad un'autorità di controllo per la protezione dei dati.

Trasmissione di dati in un paese terzo

Qualora dovessimo trasmettere dati personali a prestatori di servizi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), tale trasmissione avverrebbe solamente se al paese terzo fosse stato riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati da parte della Commissione Europea.



Nissan
International
Insurance